

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5622 del 02/10/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art.208. D.M. n.127/2024. Ditta: COMER BELLARIA Srl con Sede legale in Comune di Bellaria Igea Marina. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB- 2021-5630 del 11.11.2021 e s.m., relativa all'impianto sito in Comune di Bellaria Igea Marina, via Damiano Chiesa nn.1 e 2., finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5833 del 02/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno due OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art.208. D.M. n.127/2024. Ditta: COMER BELLARIA Srl con Sede legale in Comune di Bellaria Igea Marina. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2021-5630 del 11.11.2021 e s.m., relativa all'impianto sito in Comune di Bellaria Igea Marina, via Damiano Chiesa nn.1 e 2., finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152* e s.m.i recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - in particolare la Parte IV in materia di *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- il *Decreto Ministeriale del 28.06.2024, n.127* che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;
- la *Legge 07 aprile 2014, n.56*, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale del 30 luglio 2015, n.13*, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56 del 7.04.2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, con la quale a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia Romagna, mediante ARPAE esercita le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006;

VISTI in particolare:

- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di

- recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
 - un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
 - in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
 - il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

RICHIAMATI:

- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- il Decreto Ministeriale 05.02.1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. 13.10.2003, n.1991*, recante direttive per la determinazione e la presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
- la *Delibera del Consiglio SNPA 23.02.2022, n.156* che individua le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.152/2006. Revisione gennaio 2022;
- la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei*

rischi”;

RICHIAMATE inoltre:

- la D.D.G. n.130 del 17.12.2021, avente ad oggetto la revisione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291 del 27.12.2021;
- la D.D.G. n.68 del 28.05.2025, avente ad oggetto sia la revisione dell’Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l’approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;
- la D.D.G di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all’istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l’incarico di funzione denominato “Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN” all’Ing. Fabio Rizzuto;

PREMESSO che la ditta COMER BELLARIA Srl, con sede legale in Comune di Bellaria Igea Marina, via Damiano Chiesa n.2, risulta titolare di Autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006, rilasciata da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-5630 del 11.11.2021 e s.m., avente scadenza al 11.11.2031, per la gestione dell'impianto ubicato in Comune di Bellaria Igea Marina, via Damiano Chiesa nn.1 e 2., finalizzata all’esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (meteoriche di dilavamento) e reflue domestiche in corpo idrico superficiale (fosso poderale) ex art. 124 D.lgs. 152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995;

CONSTATATO che la ditta in esame ha prestato la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003 (polizza n.0691427924 del 15.12.2022 e s.m. rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA), in adempimento a quanto stabilito dal sopracitato Provvedimento;

CONSIDERATO che:

- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. n.127 del 28.06.2024, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, individuando tra gli altri, i criteri (All. 1), gli scopi specifici di utilizzabilità (All. 2) e il modulo della dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri suddetti (All. 3);
- ai sensi dell'art.8 del suddetto D.M., ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento stesso, i produttori dell'*aggregato recuperato*, dovevano presentare all'autorità competente, entro il 25.03.2025, istanza di aggiornamento dell'autorizzazione;
- nelle more del rilascio del Provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, gli aggregati recuperati prodotti, potevano continuare ad essere gestiti nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento;

VISTA l'istanza presentata, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta COMER BELLARIA Srl in data 25.03.2025 (PG/2025/56318), finalizzata alla modifica del Provvedimento n. DET-AMB-2021-4232 e s.m. mediante:

- rinuncia all'attività di recupero del rifiuto avente EER 170802 *materiali da costruzione a base di gesso*;
- adeguamento alle norme tecniche di cui al D.M. n.127/2024 ancorché volta a mantenere l'applicazione della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto ex comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, nel rispetto delle condizioni e criteri individuati all'allegato C1 del suddetto Provvedimento per la produzione di "*aggregato riciclato da rifiuti di costruzione e demolizione*";
- una migliore definizione degli spazi esterni attraverso il posizionamento di elementi divisorii mobili, al fine di mantenere separati i cumuli di rifiuti da trattare ed i lotti di materiale recuperato;

e volta a confermare l'autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto ex comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, per il recupero del rifiuto EER 170504 *terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503* ai fini della produzione di "*aggregati riciclati e materiali per riempimenti non strutturali da terre e rocce da scavo*", allegato C2 al suddetto Provvedimento;

PRESO ATTO che, nella sopracitata domanda, la ditta indica che la modifica in progetto, per adeguamento ai sensi del D.M. n.127/2024, non comporta variazioni impiantistiche, non prevede modifiche delle quantità di rifiuti gestiti e nulla muta rispetto ai titoli abilitativi ambientali sopra richiamati;

RICHIAMATO il comma 19 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, che dispone in merito all'applicazione delle procedure di cui all'articolo stesso anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche, a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata;

CONSIDERATO che:

- dall'esame della documentazione, le modifiche richieste si configurano come non sostanziali rispetto all'Autorizzazione già rilasciata per l'impianto in oggetto, sia ai fini dell'esenzione dall'indizione della Conferenza di Servizi ex. art.208, comma 3, del D.Lgs.152/2006, sia ai fini del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle spese di ARPAE, con invarianza dell'importo della garanzia finanziaria già prestata;
- con nota PG/2025/0069589 del 11.04.2025, il responsabile del Procedimento ha comunicato l'avvio dello stesso ai sensi dell'art.7 della L. n.241/90;
- con nota PG/2025/72571 del 16.04.2025, il responsabile del Servizio Territoriale di ARPAE Rimini, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ha richiesto integrazioni in merito all'intenzione espressa dalla ditta di recuperare, tra gli altri, anche il codice EER 170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301* non autorizzato;
- con nota PG/2025/0075682 del 22.04.2025 è stata trasmessa la richiesta di integrazioni alla ditta, interrompendo così i termini del procedimento;
- l'interessato ha trasmesso la documentazione richiesta con nota PG/2025/94086 del 21.05.2025, data da cui hanno ricominciato a decorrere i termini del procedimento, e con la quale ha anche chiarito che non intende gestire i rifiuti identificati con EER 170302;

VISTO che la modifica richiesta è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	Relazione tecnica - Maggio 2025 Rev.1	21.05.2025

2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	25.03.2025
3	Scheda tecnica EoW “ <i>aggregato riciclato</i> ”	25.03.2025
4	Tavola Unica - Maggio 2025	21.05.2025

ACQUISITI agli atti:

- la nota PG/2025/95349 del 23/05/2025 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all’istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente;
- la nota prot. U.0007050 del 28.04.2025 (ns. PG/2025/78689 di pari data), con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce che, agli atti del suddetto Comando, è presente una pratica con attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco rientrante al punto 13.1.A dell’allegato I del DPR 151/2011 con validità al 20.06.2029 e dispone in merito alle procedure da attuare, in caso di modifiche, ai sensi del DM 7/08/2012 ai fini della sicurezza antincendio;
- la documentazione con cui la ditta ha comprovato la presentazione, in data 02.01.2025, alla Prefettura di Rimini della domanda di rinnovo dell’iscrizione nella White List “*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa*”, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18/04/2013;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art.1, comma 2, del D.M. n.127/2024, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell’art.184-ter, comma 3, del D.Lgs.152/2006 le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati all’Allegato 1 del medesimo D.M., ovvero i rifiuti ivi elencati e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall’art.4 dello stesso;
- le condizioni e i criteri definiti negli allegati C1 e C2 di cui al Provvedimento DET-AMB-2021-5630 e s.m. hanno ad oggetto i rifiuti elencati alla Tab. 1, punti 1 e 2 dell’Allegato 1 al D.M. n.127/2024 e sono destinati agli scopi specifici individuati all’Allegato 2 dello stesso regolamento;
- il D.M. n.127/2024 stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti elencati alla Tab. 1, punti 1 e 2 dell’Allegato 1 al D.M. n.127/2024, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’art.184-ter D.Lgs.152/2006;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario modificare la stessa autorizzazione mediante:

- eliminazione del codice EER 170208 dall'elenco dei rifiuti autorizzati al punto 9 del Provvedimento DET-AMB-2021-5630 e s.m.;
- cessazione della qualifica di rifiuto per tutti i codici EER, di cui al punto 4 del presente Provvedimento, attraverso la piena applicazione dei criteri introdotti dal D.M. n.127/2024 per la produzione di "*aggregato recuperato*";
- revoca degli Allegati C1 e C2 al Provvedimento DET-AMB-2021-5630 e s.m. che stabilivano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter comma 3 del D.Lgs.152/2006 in mancanza del decreto ministeriale specifico;

RITENUTO inoltre di:

- stralciare le disposizioni dal punto 13 al punto 17 della DET-AMB-2021-5630 dalle disposizioni generali, in quanto riferite all'autorizzazione rilasciata per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, già contenute nel D.M. n.127/2024;
- considerare la planimetria dell'impianto acquisita agli atti non comprensiva delle altre matrici ambientali oggetto di titolo abilitativo, che quindi integra l'Allegato B al Provvedimento n. DET-AMB-2024-5848 del 23.10.2024;

DATO ATTO che le modifiche richieste non sono assoggettate alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di V.I.A.;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da URS Holdings:

- UNI EN ISO 14001:2015 (certificato n.25740/A/0002/UK/It e n.25740/C/0001/UK/It), con scadenza al 14.01.2028;
- UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n.25740/D/0001/AC/It), con scadenza al 12.03.2028;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 39,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, disporre l'aggiornamento e la modifica dell'Autorizzazione in oggetto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di AGGIORNARE e MODIFICARE, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, alla ditta COMER BELLARIA Srl - Bellaria Igea Marina, con Provvedimento n. DET-AMB-2021-5630 e s.m., finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art.184-ter, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (meteoriche di dilavamento) e reflue domestiche in corpo idrico superficiale (fosso poderale) ex art.124 del D.Lgs. n.152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995;
2. che la ditta presenti, entro 90 giorni dal ricevimento della presente e a pena di revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza, l'appendice alla garanzia finanziaria

(polizza n.0691427924 del 15.12.2022 e s.m., rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA), già prestata ai sensi della Del. G.R. n.1991/2003, riportante l'emissione del presente Provvedimento;

3. che la modifica richiesta e approvata è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici (i quali integrano ed aggiornano gli elaborati corrispondenti, di cui al punto 3 dispositivo DET-AMB-2021-5630):

	ELABORATI	data
1	Relazione tecnica - Maggio 2025 Rev.1	21.05.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	25.03.2025
3	Scheda tecnica EoW “ <i>aggregato riciclato</i> ”	25.03.2025
4	Tavola Unica - Maggio 2025	21.05.2025

4. che la planimetria dell'impianto allegata al presente Provvedimento, quale **Allegato B1**, sostituisce esclusivamente la rappresentazione dell'impianto di gestione rifiuti, indicata nella planimetria Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del Provvedimento n. DET-AMB-2024-5848; rimane invariata la rappresentazione del sistema di scarico delle acque reflue industriali (meteoriche di dilavamento), reflue domestiche ed emissioni in atmosfera della planimetria Allegato B al Provvedimento n.DET-AMB-2024-5848;
5. di sostituire in toto il punto 9 dispositivo del Provvedimento n. DET-AMB-2021-5630 con il seguente:

9. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite (*)
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R12 - R5
170101	cemento	R13 - R12 - R5
170102	mattoni	R13 - R12 - R5

170103	mattonelle e ceramiche	R13 - R12 - R5
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	R13 - R12 - R5
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 - R5
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 - R12 - R5

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (D.M. n.127 del 28.06.2024 - *Aggregato recuperato*):

6. di autorizzare, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, in conformità al D.M. n.127 del 28.06.2024, la produzione di *Aggregato recuperato*, nel rispetto dei punti successivi;
7. che il materiale prodotto dall'operazione di recupero R5, proveniente dai rifiuti di cui al punto 5, ricompresi nell'Allegato 1, Tab. 1, punti 1 e 2, del D.M. n.127/2024, cessa la qualifica di rifiuto e diviene *Aggregato recuperato* se sono soddisfatte tutte le disposizioni di cui al D.M. stesso;
8. che il rispetto dei criteri di cui all'art.3 del D.M. n.127/2024 deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo il modello riportato nell'Allegato 3 e in osservanza di quanto indicato all'art.5 dello stesso D.M.;
9. che non sono ammessi alla produzione di *Aggregato recuperato* i rifiuti interrati ed i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica, come stabilito dall'All. 1 lett. a) del D.M. n. 127/2024;
10. che deve essere applicato un sistema di gestione della qualità idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri del decreto stesso, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 127/2024;
11. che, con riferimento alla produzione di *Aggregato recuperato*, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;
12. che ciascun lotto di *Aggregato recuperato* sia costituito da un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi;

Altre disposizioni generali :

13. di stralciare le disposizioni dal punto 13 al punto 17 della DET-AMB-2021-5630;

14. di sostituire in toto il punto 18 dispositivo della DET-AMB-2021-5630 con il seguente:
 18. che le zone di conferimento e accettazione, di stoccaggio e di trattamento rifiuti, nonché i lotti di materiali prodotti in attesa di certificazione e certificati, siano quelli previsti nelle aree precisamente indicate nella planimetria riportata nell'allegato B1;
15. di sostituire in toto il punto 19 dispositivo del DET-AMB-2021-5630 con il seguente:
 19. che i cumuli dei lotti prodotti dovranno essere in possesso di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di conformità di cui al punto 8;
16. di aggiungere, al punto 20 dispositivo della DET-AMB-2021-5630, anche le seguenti lettere:
 - o. qualora, al termine dell'attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2 del D.Lgs. 152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
 - p. tutti i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità, devono essere ben distinguibili ed identificabili;
17. di aggiungere, al punto 21 dispositivo della DET-AMB-2021-5630, anche la seguente lettera:
 - f. relativamente agli adempimenti disposti dal regolamento (CE) n.1907/2006 - REACH, che le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi del suddetto Regolamento REACH o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;
18. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n. DET-AMB-2021-5630 e s.m.;
19. che la ditta mantenga ed aggiorni la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da organismo certificatore accreditato;
20. che la ditta comunichi tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della ditta stessa;
21. di comunicare il presente Provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006;
22. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
23. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al

fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;

24. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
25. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
26. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

**Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Rimini - Area Est
*Dott. Stefano Renato de Donato***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.